SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 1481)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDICI, ZANON, SCARDACCIONE, BENAGLIA, ROSSI DORIA, SPADOLINI, VALITUTTI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1974

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Onorevoli Senatori. — Il progresso tecnico nel campo dell'agricoltura e della selvicoltura e le mutazioni nell'ordime politico ed economico esigono un aggiornamento dell'ordinamento della professione del dottore agronomo, che è tuttora regolata dalle norme del regio decreto 25 novembre 1929, numero 2248, ispirate alla dottrina corporativa dello Stato, allo stesso modo che lo erano quelle della legge 25 aprile 1938, n. 897, recante norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali.

Con il ritorno al regime democratico, l'ordinamento delle professioni libere venne regolato col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, mentre successivamente con decreto ministeriale 16 maggio 1949 venivano meglio precisate le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale. Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento riunisce in un unico testo tutte le norme che si sono succedute nel tempo, in clima politico diverso, elimina le anteriori che si riscontrano nei testi legislativi precedenti e dà un contenuto organico a tutta la materia, estendendo la normativa anche ai dottori forestali che mancano tuttora di un ordinamento professionale.

Il disegno di legge contiene importanti innovazioni rispetto all'attuale disciplina ed, in particolare, allo scopo di evitare gli inconvenienti riscontrati nell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, abbassa il *quorum* necessario per la validità delle assemblee, portandolo, in seconda convocazione, dal quarto al sesto degli iscritta.

Esso precisa meglio le attribuzioni dei Consigli degli ordini provinciali, ai quali ricono-

sce espressamente personalità giunidica e definisce più esattamente la posizione del Consiglio nazionale, riconoscendo anche al medesimo personalità giuridica e stabilendo che è l'organo dell'Ordine nazionale, quale risulta dall'unione di tutti gli Ordini provinciali.

Nuova è la norma, aderente del resto all'articolo 102, comma secondo, della Costituzione, circa la soppressione delle giurisdizioni speciali, la quale stabilisce che le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale hanno carattere amministrativo, per cui contro di esse è dato ricorso al giudice ordinario.

Va rilevato, infine, che nel nuovo disegno di legge, accanto all'albo, è prevista l'istituzione di un elenco speciale, nel quale possono essere iscritti i dottori agronomi o forestali, ai quali non sia consentito di esercitare la libera professione in quanto impiegati pubblici ma che, tuttavia, desiderino partecipare alla vita dell'Ordine per trattare nelle assemblee i problemi di carattere generale, d'interesse comune sia ai liberi professionisti sia a quelli che non lo sono.

Le norme del disegno di legge sono contenute in otto titoli. Alle disposizioni di carattere generale (titolo I), seguono quelle sulla costituzione ed il funzionamento degli Ordini provinciali (titolo II) e dell'Ordine nazionale (titolo III). Nel titolo successivo (IV) sono elencate le disposizioni riguardanti la iscrizione, il trasferimento e la cancellazione dagli albi, nonchè quelle relative alla sospensione per morosità e alla reiscrizione.

Apposito titolo (V) niunisce le norme relative alle sanzioni disciplinari ed ai procedimenti relativi, stabiliti in aderenza alle leggi vigenti ed ai principi sanciti dalla Costituzione. Seguono, quindi, (titolo VI) le disposizioni relative alle impugnazioni, nonchè quelle relative alla determinazione degli onorari, delle indennità e delle spese (titolo VII). Infine il titolo VIII elenca le norme transitorie e finali.

Tra le disposizioni di carattere generale vanno segnalate soprattutto quelle dell'articolo 2, che definiscono l'oggetto ed i limiti della professione, in atto regolata dagli articoli 16 e 17 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248.

Il nuovo ordinamento, non molto difforme dalla vigente disciplina, cerca di soddisfare, nella misura più ampia possibile, le richieste della categoria, la cui figura professionale viene più esattamente precisata ed individuata. Le competenze attribuite ai dottori agronomi e forestali tengono conto della loro specifica se non esclusiva preparazione nelle materie indicate, nonchè della recente evoluzione tecnica e legislativa in materia di costruzioni rurali ed industriali agrarie, dell'assetto territoriale e dell'ecologia.

Particolare rilievo meritano anche le disposizioni contenute nell'articolo 3, che elimina ogni dubbio in fatto di iscrizione all'albo, specie in relazione all'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

In quanto all'istituzione dell'elenco speciale, giova ricordare che essa è prevista dagli ordinamenti professionali dei commercialisti (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067), dei ragionieri, dei biologi e da quello recentissimo dei periti agrari (legge 28 marzo 1968, n. 434).

Nessun commento all'articolo 4 che prevede l'obbligo del segreto professionale, già sanzionato dall'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 5 affida al Ministero di grazia e giustizia l'alta vigilanza sull'esercizio della professione e sul funzionamento degli Ordini, i cui consigli possono essere sciolti con decreto ministeriale qualora non adempiano ai loro doveri.

Importante l'innovazione introdotta all'articolo 6, nel quale si sancisce l'obbligo delle autorità di motivare il provvedimento, qualora l'incarico venga affidato a persona non iscritta all'albo, e ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 22, comma secondo, delle norme di attuazione del codice di procedura civile, a proposito degli albi dei consulenti tecnici. L'articolo 7 serve ad eliminare le difficoltà di carattere pratico che gli iscritti incontrano nell'effettuare i versamenti dei contributi, mentre con l'articolo 8 si sono voluti regolare i rapporti giuridici ed economici del personale eventualmente occorrente al funzionamento degli Ordini.

Le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti degli Ordini provin-

ciali sono riunite nel titolo II che comprende gli articoli dal 9 al 21.

Di norma, la circoscrizione territoriale dell'Ordine provinciale è la provincia; peraltro, quando i professionisti di una provincia non raggiungono il numero di 15, nella medesima non può costituirsi l'Ordine provinciale ed essi possono iscriversi all'albo di una provincia vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Sono previste anche le norme per la costituzione di nuovi Ordini e la fusione di un Ordine con un altro, quando in uno di essi sia venuto a mancare il numero minimo di iscritti (articoli 20 e 21).

In caso di mancato o scorretto funzionamento, il Consiglio dell'ordine potrà essere sciolto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'ordine nazionale; in tal caso le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario, nominato pure dal Ministro di grazia e giustizia, il quale, nel termine di centoventi giorni, provvede a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il titolo III è dedicato al funzionamento del Consiglio nazionale al quale, con l'articolo 22, viene riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico. Il Consiglio ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti fra gli iscritti agli Ordini locali che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno 10 anni; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. Le attribuzioni del presidente sono precisate dall'articolo 25, mentre quelle del Consiglio sono regolate dall'articolo 26.

Innovativa è la norma di detto articolo che attribuisce carattere amministrativo e non giurisdizionale alle decisioni del Consiglio sui nicorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini, norma che, come già detto, trova giustificazione in ordine costituzionale, per cui nessun cittadino può essere sottratto al giudice ordinanio.

Più precise norme e scadenze sono dettate per l'elezione del Consiglio nazionale (articolo 27): è chiaramente precisato che l'elezione deve avvenire fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio.

Pure innovativa è la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 relativa alla sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa.

Le norme contenute negli articoli dal 30 al 36 compongono il titolo IV e riguardano le modalità per l'iscrizione nell'albo, il trasferimento e la cancellazione. Innovativo è anche l'articolo 30 che prevede l'albo e l'elenco speciale, composto ciascuno di due sezioni riguardanti rispettivamente i dottori agronomi e i dottori forestali. Nell'articolo 31, che elenca i requisiti occorrenti per l'iscrizione, merita di essere segnalata la norma che prevede la possibilità di partecipare alla vita dell'Ordine oltre che per i cittadini italiani e per quelli di Stati per i quali esiste un trattamento di reciprocità, anche per i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee.

Le modalità degli articoli 32, 33, 34 e 35 sono vere norme ordinative e non hanno bisogno di particolari notazioni salvo quella che impone, per evitare spiacevoli ritardi agli Ordini, di decidere sulle domande di iscrizione entro un termine massimo di tre mesi, dando, in caso contrario, facoltà di ricorso al Consiglio nazionale.

Delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti si occupa il titolo V, composto di ben 17 articoli che niguardano soprattutto la natura delle sanzioni, le procedure e le garanzie a favore del professionista colpevole o presunto colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale.

È apparso opportuno dare all'intera matenia più organica e completa regolamentazione, al fine di maggiormente responsabilizzare il Consiglio ed al tempo stesso di evitare eccessi di discrezionalità.

Negli articoli 50 e 51, sempre del titolo V, è stato espressamente esteso al procedimento disciplinare l'istituto dell'astensione e ricusazione non previsto nell'ordinamento vigente. Va osservato, in proposito, che si è ritenuto opportuno fare richiamo agli artico-

li 51 e 52 del codice di procedura civile, monostante il procedimento disciplinare si avvicini di più a quello penale che non al civile. Non si è potuto trascurare, al riguardo, che gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, per la loro più recente redazione, presentano rispetto ai corrispondenti articoli del codice di procedura penale, una più completa formulazione.

Alle norme del codice penale si è fatto invece richiamo per quanto riguarda i termini per la reiscrizione dei radiati.

Il titolo VI si occupa delle impugnazioni e comprende gli articoli dal 54 al 58.

Salvo che in materia elettorale, il ricorso ha effetto sospensivo.

Il potere di ricorso, in materia elettorale, accordato ai soli iscritti nell'albo dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è stato esteso al Procuratore della Repubblica, (articolo 54), in considerazione del fatto che la regolare costituzione degli organi rappresentativi degli enti professionali risponde anche ad un interesse pubblico.

Si è stabilito poi che le deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale, (articolo 58), sono impugnabili dall'interessato e dal Procuratore della Repubblica.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Infatti, come si è già rilevato nella parte generale, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 102 della Costituzione, non si è attribuita al Consiglio dell'ordine nazionale alcuna funzione giurisdizionale. Si è quindi escluso avverso le deliberazioni di detto organo il gravame previsto dall'articolo 15 del vigente ordinamento professionale, cioè il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassezione per incompetenza od eccesso di potere, consentendo invece il ricorso in materia di diritti oggettivi agli organi della giurisdizione ordinaria nei suoi vari gradi.

Il titolo VII, che si occupa degli onorari, indennità e spese, introduce mel regolamento le norme della legge 16 agosto 1952, numero 1180, che ha dato facoltà di stabilire le tariffe professionali con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Consiglio nazionale.

L'articolo 60 regola i rapporti e le controversie fra professionista e cliente.

Il titolo VIII comprende le norme transitorie e finali.

L'articolo 61 ripete norme già esistenti nell'attuale ordinamento professionale, che riconosce il diritto all'iscrizione ai cittadini italiani appartenenti a territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decretolegge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equipollente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito entro il 1922 dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

L'articolo 62, secondo la consueta prassi, abroga tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Infine l'articolo 63 stabilisce che entro il termine di un anno il Governo della Repubblica provvede all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge che si propone con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale)

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo od elenco speciale a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

(Attività professionale)

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singole o di gruppi, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere di bonifica, di sistemazione, di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè di utilizzazione e regimazione delle acque, di difesa e conservazione del suolo;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alle restaurazioni ed ai ripristini ambientali, alle opere di raccolta, deposito, trasporto, smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, semisolidi e liquidi, alla utilizzazione lapidea per estrazione in alveo o in cave di monte, alle opere di conservazione della natura e di tutela del paesaggio ed a quelle di assestamento forestale;

- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, industriali, agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;
- f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;
- h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
- l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti:
- *ni*) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza col settore rustico, coll'ambiente rurale e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni proprie del dottore agronomo e del dottore forestale, anche con quello urbano;
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltu-

ra, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonchè le analisi delle relative produzioni dirette e derivate;

- p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;
- q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricoloforestale;
- s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, per quanto attiene alle attività agricolo-forestali, ai rapporti città-campagna ed alle indagini svolte nel quadro della pubblica programmazione in genere;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla composizione urbanistica, alla pianificazione territoriale, alla tutela dell'ambiente, ai ripristini paesaggistici ed alle restaurazioni naturali ed ecologiche;
- u) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086:
- ν) gli studi, i progetti ed i piani ecologici ed idrologici, la valutazione delle risorse idriche e gli studi, i progetti ed i piani per la loro utilizzazione.

Il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3.

(Esercizio della libera professione)

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo: questo comprende una sezione per i dottori agronomi ed una per i dottori forestali. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dottori agronomi ed ai dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a richiesta, iscritti in un elenco speciale annesso all'albo, egualmente comprendente due sezioni.

I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Il dottore agronomo e il dottore forestale iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4.

(Obbligo del segreto professionale)

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione della propria attività.

Art. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6.

(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amninistrazioni pubbliche)

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7.

(Riscossione dei contributi)

Ogni Ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8.

(Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini)

Il Consiglio nazionale ed i Consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

TITOLO II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 9.

(Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottorri forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro Ordine viciniore fissato dal Consiglio nazionale.

L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 10.

(Composizione del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è composto di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo di cinque se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 11.

(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute)

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il mem-

bro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- *a*) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
 - e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale:
- i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappre-

sentanza della categoria, la Commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

- 1) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- m) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;
- *n*) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione)

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni la assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.

(Assemblea straordinaria)

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il Consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca la assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio)

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio

fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 20.

(Costituzione di nuovi Ordini)

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Art. 21.

(Fusione di Ordini)

Quando in un Ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporne la fusione con altro Ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.

(Ordine nazionale) -

Gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 23.

(Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai Consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 24.

(Cariche del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

- Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
- a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere

sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

- b) coordina e promuove le attività dei Consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
- c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi Ordini;
- d) esprime il parere sulla fusione degli Ordini:
- e) esprime il parere sullo scioglimento dei Consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
- f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale:
- g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi od agli elenchi speciali;
- h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

Art. 27.

(Elezione del Consiglio dell'ordine nazionale)

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine elegge un candidato iscritto nell'albo. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

A ciascun Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni Ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione mominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

Art. 28.

(Incompatibilità)

La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i Consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 29.

(Comunicazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

(Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale e suoi effetti)

L'albo e l'elenco speciale, distinti in due sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi ed i dottori forestali, contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

L'esercizio delle attività previste dall'articolo 2 è riservato esclusivamente agli iscritti nell'albo.

Art. 31.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

Per essere iscritti nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità, ovvero di uno Stato membro delle Comunità europee;
 - b) godere dei diritti civili;
 - c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 32.

(Iscrizione - Rigetto della domanda)

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Art. 33.

(Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali - Trasferimenti)

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 34.

(Cancellazione - Sospensione per morosità)

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nei seguenti casi:

- a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 31;
- b) quando ricorra una causa di incompatibilità a norma dell'articolo 3, primo comma.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.

(Reiscrizione)

Il dottore agronomo e il dottore forestale cancellati dall'albo o dall'elenco speciale possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.

(Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ordine, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI. PROCEDIMENTO

Art. 37.

(Responsabilità disciplinare)

Al dottore agronomo e al dottore forestale che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di

fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
 - d) la radiazione.

Art. 39.

(Avvertimento)

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio dell'ordine, sentito il Consiglio stesso.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40.

(Censura)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

Art. 41.

(Sospensione dall'albo e dall'elenco speciale - Sospensione cautelare)

La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;
- c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Nel caso di emissione di mandato od ordine di cattura è in facoltà del Consiglio dell'ordine di disporre con sua delibera la sospensione dall'albo, tenuta presente la gravità del reato contestato, con particolare riguardo all'etica, sempre sentito il professionista interessato.

Art. 42.

(Radiazione)

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

__ 24 __

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale)

Il dottore agronomo e il dottore forestale sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

(Fatti costituenti reato)

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

(Prescrizione)

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46.

(Competenza)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 47.

(Apertura del procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di

parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 49.

(Notificazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Ordine al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

(Reiscrizione dei radiati)

Il dottore agronomo e il dottore forestale radiati dall'albo o dall'elenco speciale possono esservi reiscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui aglii articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54.

(Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui agli articoli 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

(Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene mecessarie.

Art. 56.

(Irricevibilità del ricorso)

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57.

(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58.

(Ricorso contro le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termi-

ne perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore fo restale.

Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Ordine, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 59.

(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)

Le tariffe degli onorari costituenti minimi inderogabili e le indennità ed i criteri per

— 31 **—**

il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 60.

(Restituzione di atti e documenti)

Il dottore agronomo e il dottore forestale non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del Consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

(Già abilitati all'esercizio professionale)

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62.

(Abrogazione di norme anteriori in contrasto)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63.

(Regolamento di esecuzione)

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.